

INDICAZIONI OPERATIVE PER I SUAP

sull'attuazione della “*Circolare esplicativa per l'apertura, variazione o cessazione delle Agenzie di viaggi e turismo*”

Decreto Dirigenziale n. 42 del 09/11/2020

BURC n. 228 del 16 novembre 2020

Le presenti Indicazioni Operative seguono il “Vademecum per i Comuni”, già trasmesso insieme alla nuova Circolare Esplicativa e alla modulistica, in ogni caso rinvenibili ad uno dei seguenti link:

- <http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/agenzie-di-viaggi-e-turismo-dv0j>
- <http://surap.regione.campania.it/index.php/notizie/355-modulistica-per-agenzie-di-viaggi-e-tour-operator.html>.

Con l'introduzione della nuova Circolare ai Comuni spettano le **funzioni di verifica della veridicità delle autodichiarazioni e autocertificazioni prodotte oltre che di vigilanza e controllo** sulle attività disciplinate dalla circolare.

In particolare, i Suap dovranno svolgere le seguenti attività:

- verifica compatibilità della denominazione;
- controllo veridicità delle autodichiarazioni contenute nella Scia o Comunicazione;
- controllo veridicità delle autodichiarazioni contenute negli eventuali All. A e B;
- analisi della documentazione allegata alla Scia;
- verifica idoneità delle coperture assicurative;
- aggiornamento portale Infotrav.

Si riportano di seguito chiarimenti e indicazioni sulle azioni operative da compiere in fase d'istruttoria, per alcune specificità concernenti la materia delle Agenzie di viaggi (denominazione, direttore tecnico, polizza assicurativa, aggiornamento portale Infotrav, comunicazioni agli altri Suap e alla Regione, agenzie on-line).

DENOMINAZIONE

- **Quando?** La verifica va fatta in caso di *apertura (Mod. 1)* e di *variazione della denominazione (Mod. 2)*;
- **Cosa?** Il SUAP è tenuto a verificare che la denominazione prescelta **non sia uguale o simile a quella di altra agenzia già operante sul territorio nazionale**. Si ricorda, inoltre, che non è consentito adottare denominazioni di *Comuni, Province o di Regioni italiane*. (Per i criteri, rif. Circolare esplicativa - paragrafo “denominazione”);
- **Come?** Attraverso il portale Infotrav (<https://www.infotrav.it/pagRicerca.do>) e registro Imprese presso le Camere di Commercio o relative banche dati on-line.

Prenotazione. In alternativa, *prima della presentazione della Scia*, può essere richiesta l'attribuzione della denominazione al Suap competente (**Mod. 5**). Il SUAP, dopo le opportune verifiche, provvede a prenotare la denominazione attraverso il Portale Infotrav e a comunicare al richiedente l'avvenuta prenotazione.

Fase transitoria: Nelle more della profilazione sul portale Infotrav, i Suap potranno inoltrare la suddetta prenotazione alla Uod 06 alla seguente PEC: uod.501206@pec.regione.campania.it. Mentre la verifica sulla denominazione spetterà comunque ai Suap (la banca dati di Infotrav è pubblica).

DIRETTORE TECNICO

La gestione tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare, in possesso di **idonea abilitazione** alla professione, che presta la propria opera con carattere di **continuità** ed **esclusività**.

I suddetti requisiti professionali, qualora non posseduti da parte del titolare, devono essere posseduti da altra persona, che assume la funzione e la responsabilità di **direttore tecnico, dipendente dell'agenzia**, che presta con carattere di **continuità** ed **esclusività** la propria opera nella medesima agenzia.

Nel caso in cui il direttore tecnico corrisponda al titolare dell'Agenzia va verificata solo **l'abilitazione e l'esclusività**.

Nel caso in cui la direzione tecnica sia affidata a persona diversa dal titolare, va verificata anche la **continuità**.

- **Quando?** La verifica va fatta in caso di **apertura (Mod. 1)** e di **variazione della direzione tecnica (Mod. 2)**.
- **Cosa?** Oltre alla verifica della veridicità delle altre autodichiarazioni, in particolare dovranno essere controllate **l'abilitazione** e che l'attività sia svolta con carattere di **continuità** e di **esclusività**.
- **Come?**
 - **Il Suap**, dall'esame della Comunicazione Unilav, dovrà verificare che il Direttore tecnico svolga la propria attività **con carattere di continuità***;
 - **Alla Regione** spetterà, invece, il compito della verifica su **abilitazione** ed **esclusività**. A tal proposito il Suap dovrà fare apposita richiesta alla Uod 06 alla seguente PEC: **uod.501206@pec.regione.campania.it**

Per quanto riguarda la direzione tecnica, **le agenzie on-line** sono soggette alle stesse disposizioni delle agenzie di viaggi "ordinarie".

* Per l'individuazione del carattere di "continuità" si rimanda al parere espresso dall'**Avvocatura Regionale** con nota prot. n. 850575 del 19/11/2012 che si allega al presente documento.

POLIZZA ASSICURATIVA

La polizza assicurativa deve avere un **massimale non inferiore a €.77.468,54** Essa va **rinnovata annualmente** e inoltrata al Suap territorialmente competente. Suap è tenuto ad aggiornare sul portale Infotrav l'avvenuto rinnovo annuale della polizza assicurativa.

Il mancato rinnovo della polizza assicurativa comporta l'adozione da parte del Comune del **provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività** ai sensi del comma 3 dell'art. 19 della L. 241/1990.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 47 del Codice del Turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, i contratti di organizzazione di pacchetto turistico **sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie nei casi di insolvenza o fallimento** dell'organizzatore o del venditore.

- **Quando?** In caso di apertura, variazione strutturale (titolarità/legale rappresentante, sub-ingresso, sede) e al rinnovo annuale.
- **Cosa?** Verificare la scadenza della polizza assicurativa e che il massimale non sia inferiore a € 77.468,54.
Inoltre, va verificata, altresì, l'idonea protezione in caso d'insolvenza o fallimento, ai sensi dell'Art. 47 del Codice del Turismo, allegato al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
- **Come?** Con la verifica della polizza assicurativa e di altra documentazione idonea ad attestare protezione in caso d'insolvenza o fallimento.

AGGIORNAMENTO INFOTRAV

- **Cosa?** Il Suap è tenuto ad aggiornare il database pubblico ministeriale sulla piattaforma <https://www.infotrav.it/index.do>;
- **Quando?** In particolare, in caso di *apertura di una nuova agenzia di viaggi*, di *variazioni strutturali*, di *chiusura*, di *rinnovo della polizza assicurativa* e di *provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività*;
- **Come?** Attraverso l'accesso alla richiamata piattaforma con le credenziali che saranno rilasciate dal medesimo portale al referente del SUAP incaricato dell'aggiornamento de quo.

Fase transitoria: nelle more della profilazione su Infotrav, i Suap potranno trasmettere alla Uod 06 alla seguente PEC: uod.501206@pec.regione.campania.it richiesta di caricamento dei dati. Sarà cura della Regione aggiornare il portale.

COMUNICAZIONI AGLI ALTRI SUAP

- **Quando?** In caso di apertura, trasferimento sede o chiusura di *filiali*;
- **Cosa?** Il Suap del Comune territorialmente competente è tenuto a trasmettere la Comunicazione anche al **Suap del Comune dove ha sede l'agenzia principale**;
- **Quando?** In caso di **trasferimento sede** di agenzia principale o filiale **tra Comuni diversi**
- **Cosa?** Il Suap del Comune territorialmente competente deve trasmettere la Scia o Comunicazione anche al **Suap del Comune di provenienza**.

COMUNICAZIONI ALLA REGIONE

Al fine di consentire l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lettera q) della L.R. 18/2014, i Suap dovranno trasmettere la Scia o la Comunicazione presentata.

- **Quando?** Al ricevimento della Scia o Comunicazione; e in caso di divieto di prosecuzione dell'attività.
- **Cosa?** il Suap provvede a trasmettere la Scia o la Comunicazione alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta regionale della Campania, UOD 50 12 06
- **Come?** Alla seguente PEC: uod.501206@pec.regione.campania.it.

AGENZIE VIAGGI ON-LINE

Le agenzie di viaggi e turismo che svolgono l'attività in modalità on-line sono soggette **alle stesse disposizioni delle agenzie di viaggi "ordinarie"**, **tranne** che per l'**obbligo della destinazione d'uso commerciale dei locali**.

Per quanto riguarda gli adempimenti da compiere per chi intendere aggiungere la modalità on-line

a quella ordinaria (con sede aperta al pubblico) o convertire la propria agenzia ordinaria in agenzia on-line, si precisa quanto segue:

1. Un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende **aggiungere alla propria attività anche quella on-line** non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione al Suap.
2. Un'agenzia di viaggi operante in sede "fisica" che intende modificare tale modalità di svolgimento dell'attività e svolgere la stessa **esclusivamente in modalità on-line**, dovrà presentare la SCIA di variazione strutturale al Comune dove è ubicata la sede legale dell'attività. Pertanto, dovrà compilare il Mod. 2 denominato "Variazione strutturale agenzia di viaggi / Tour operator" attraverso la selezione dell'intervento "5 - variazione sede operativa" in cui dichiarerà nel riquadro: "Nuova sede operativa" l'indirizzo della sede legale dell'attività e nel riquadro: "sede operativa precedente" il precedente indirizzo della sede cd. "fisica". Infine, nell'ultima pagina del Mod. 2, nel campo: "Ulteriori dichiarazioni del Titolare", andrà specificato espressamente il cambio da agenzie di viaggi e turismo "ordinaria" ad agenzia di viaggi e turismo on-line indicando **il dominio internet** con il quale si opererà online.

SUPPORTO AI SUAP

Nella fase di avvio e di accompagnamento all'attuazione della Circolare sarà possibile contattare il nostro ufficio per richiedere informazioni o chiarimenti, tramite la seguente email: agenzieviaggiaturismo@regione.campania.it.

0817963685



Regione Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura

Settore Consulenza Legale e Documentazione

PP 132-13-01/2012

R 24/11/12

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0850575 19/11/2012

Attivita': Consulenza legale e documentazione

Attivita' secondaria: Sviluppo e promozione turismo

Classifica: 11.



blat
WEP

T.M.M.
y

AREA 04 - SETTORE 03

Hoyle
meo ipso
note x insup
23.11.12

La presente sarà inviata solo a mezzo fax
ai sensi dell'art. 45, comma 1, D.Lgs. n. 82/05

All'A.G.C. Turismo e Beni Culturali
Settore Sviluppo e Promozione Turismo
Centro Direzionale, is. C/5
80143 - Napoli

E.p.c. All'A.G.C. Gabinetto Presidente
della Giunta Regionale
Via S. Lucia, 81
80132 - Napoli

Oggetto: agenzie di viaggio e turismo - direttore tecnico.

Si riscontra la nota prot. n. 2012. 0602677 del 3 agosto 2012, con la quale l'A.G.C. Turismo e Beni Culturali, Settore Sviluppo e Promozione Turismo chiede alla Scrivente Avvocatura un parere in ordine alla possibilità per un'agenzia di viaggi e turismo di assumere il direttore tecnico con "contratti di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa con o senza clausola di esclusività, part time verticale o orizzontale" qualora gli specifici requisiti tecnico professionali e linguistici richiesti per legge per l'esercizio dell'attività dell'agenzia stessa non siano posseduti dal relativo titolare.

In proposito, si segnala che le normative che si occupano del rapporto tra agenzie di viaggio e direttori tecnici variano a seconda della Regione in cui ha sede l'agenzia.

SCARICATO

0817963685

*Regione Regionale della Campania*

Foglio n. _____

Nella Regione Campania, in particolare, va tenuta in debita considerazione la delibera di G.R. n. 1278 del 30 marzo 1999, nella quale è previsto che l'istanza per l'apertura di un'agenzia di viaggio e turismo deve contenere, fra l'altro, *"la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ... con cui il direttore tecnico si impegna a dare esclusiva prestazione professionale nella qualità presso l'istituenda agenzia di viaggi quale dipendente regolarmente inquadrato secondo la normativa vigente in materia ..."*.

Con successivo D.D. n. 144 del 29 aprile 2011 è stata emanata la Circolare concernente l'introduzione della SCIA nella materia di cui trattasi.

In tale Circolare si continua a prevedere che alla SCIA deve essere allegata: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del Direttore Tecnico incaricato, qualora trattasi di persona diversa dal titolare, *"di impegno a garantire la propria attività nell'agenzia stessa con carattere di continuità ed esclusività"*; 2) dichiarazione comprovante l'inquadramento del Direttore Tecnico.

Dalla normativa di settore emerge quindi che, ai fini dell'esercizio stesso dell'attività d'impresa, se il titolare dell'agenzia di viaggi non ha i requisiti tecnico professionali necessari per legge, può sopperire a tale mancanza assumendo come dipendente dell'agenzia un Direttore Tecnico per l'espletamento di un incarico lavorativo, in sostanza, di tipo institorio con assunzione di responsabilità nella cura delle pratiche e nei rapporti con l'utenza.

In relazione alla *ratio* della previsione dell'incarico di Direttore Tecnico nel caso *de quo*, vanno, quindi, apprezzati i connotati che devono contrassegnare il rapporto di lavoro ai fini della predetta normativa e, di conseguenza, la tipologia dell'inquadramento necessario.

Sotto il primo profilo, giova rimarcare la necessità che dal contratto di lavoro risulti l'impegno del Direttore Tecnico a svolgere la prestazione

0817963685

*Unità Regionale della Campania**Foglio n. _____*

lavorativa in via esclusiva, e quindi per la sola agenzia di viaggiatrice di lavoro, ed in maniera continuativa per l'agenzia stessa.

Tale continuità, in particolare, dovrebbe essere apprezzata e verificata, non soltanto in termini di non occasionalità o non saltuarietà dell'incarico, quanto -in considerazione della suddetta ratio- quale presenza in servizio necessaria per l'apertura e l'esercizio dell'agenzia stessa e, quindi, quale presenza modulata, in termini di durata ed orario di lavoro, coerentemente con la necessità di assolvere a quelle attività di competenza del titolare dell'agenzia in ragione delle quali è richiesto il possesso di qualificazione tecnico professionale.

Sotto il secondo profilo, quindi, si evidenzia preliminarmente -in mancanza di un espresso riferimento normativo a specifiche tipologie di inquadramento- l'imprescindibilità di un approccio sostanzialistico alla problematica, che privilegi, cioè, al di là del *nomen iuris*, l'accertamento della effettiva idoneità delle clausole negoziali, e del complessivo assetto d'interessi dedotto in contratto, a comprovare l'esclusività e la continuatività del rapporto di lavoro del Direttore Tecnico.

Ciò posto, in termini astratti di diritto ed alla luce della *ratio* su cui si fonda la normativa regionale in esame, ad avviso della Scrivente potrebbe ritenersi ammissibile, oltre al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche quello a tempo determinato. L'utilizzo, infatti, del contratto a tempo determinato potrebbe, ad es., assolvere, in concreto, all'esigenza meritevole di tutela del titolare dell'agenzia di viaggi sprovvisto dei requisiti tecnico professionali richiesti per l'esercizio dell'attività d'impresa, e che intenda successivamente conseguirli, di avviare comunque la relativa attività d'impresa, nelle more assumendo -per un periodo di tempo prestabilito e comunque significativamente ampio, e cioè tale da escludere l'occasionalità dell'incarico- un Direttore tecnico per l'espletamento di un incarico continuativo ed esclusivo.

0817963685

*Camera Regionale della Campania**Foglio n. _____*

Dovrebbe, invece, ritenersi inammissibile il ricorso al *part time* c.d. verticale (implicante, cioè, la riduzione del normale orario di lavoro ai fini dell'espletamento della prestazione esclusivamente nell'ambito di periodi concordati della settimana, del mese o addirittura dell'anno), in quanto inidoneo a garantire lo svolgimento di fatto dell'incarico institorio.

Potrebbe, eventualmente, ritenersi ammissibile il *part time* orizzontale (implicante, cioè, una riduzione del normale orario di lavoro effettuata all'interno dell'orario giornaliero), purchè il relativo contratto preveda, in concreto, un orario di lavoro che assicuri una presenza in servizio comunque in una percentuale prossima al tempo pieno, in quanto atta a coprire l'intero orario di apertura al pubblico dell'agenzia ed in ogni caso il tempo necessario alla cura delle pratiche che riguardano l'utenza e che comunque richiedono il possesso dei requisiti tecnico professionali per la relativa gestione.

Per quanto riguarda, invece, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, trattandosi di una forma di lavoro non subordinato, andrebbe verificata in concreto, non soltanto la sussistenza di una specifica clausola di esclusiva, ma anche l'assunzione dell'impegno da parte del lavoratore a rispettare un orario di lavoro modulato in guisa tale da assicurare la necessaria continuità dell'esercizio dell'attività lavorativa nell'impresa e dell'impresa, vale a dire di un impegno, che in definitiva comprima, in maniera significativa, mercè l'imposizione di un orario di lavoro predeterminato e legato alle esigenze contingenti dell'attività di agenzia di viaggi, l'autonomia che tipicamente contrassegna la parasubordinazione rispetto al lavoro subordinato sul piano dell'organizzazione e della definizione della durata della prestazione lavorativa.

0817963685

*Giunta Regionale della Campania**Foglio n. _____*

In proposito, tuttavia, va altresì considerato che ove la collocazione del rapporto di co.co.co. risulti in concreto circoscritta nell'ambito di "un progetto o programma o fase di esso", in guisa tale da assumere, in armonia con la riforma Biagi del 2003, la connotazione di lavoro a progetto o a programma potrebbe risultare incompatibile con le finalità della normativa di settore in materia di apertura ed esercizio di agenzia di viaggi, in quanto riduttiva rispetto all'ampia portata dell'incarico institorio di cui deve essere investito il Direttore Tecnico.

In conclusione, ad avviso della Scrivente, tenuto conto che la normativa regionale in materia non fa espresso riferimento a specifiche tipologie contrattuali di lavoro ai fini della loro ammissibilità o inammissibilità, il Settore in indirizzo dovrebbe assumere le determinazioni di propria competenza in merito all'eventuale inibizione all'apertura di un'agenzia di viaggi, apprezzando la documentazione all'uopo allegata alla SCIA non esclusivamente in ragione del *nomen iuris* dei contratti di volta in volta prodotti dagli interessati, bensì del contenuto complessivo ed effettivo dei contratti stessi, valutati al fine di apprezzare se ricorrano o meno i due caratteri che necessariamente devono informare l'attività lavorativa del Direttore Tecnico, vale a dire l'esclusività e la continuità nei sensi innanzi precisati, che comportino un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti, con assunzione delle correlative responsabilità.

Nei termini sopra riportati, si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO
-avv. Tiziana Monti-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
-avv. Massimo Lacatena-

IL COORDINATORE DELL'AREA
-avv. Maria d'Elia-